

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nº 44 del 16.102018

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali.

L'anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno SEDICI del mese di ...OTTOBRE.. alle ore __19,00__ nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica in prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Salvatore Tramaglino, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti, rispettivamente i consiglieri comunali come segue:

		Presenti	Assenti
1	TRAMAGLINO SALVATORE	X	
2	ARNONE SCIMECA STEFANIA	X	
3	CANZONERI DARIO	X	y 2
4	CARROCCIO MARIA TERESA	X	
5	CORDARO VINCENZO	X	
6	FINA ROSALINDA	X	
7	LEVATINO IGNAZIO		. X
8	MARTORANA FRANCESCO	X	
9	POLLINA DAVIDE		X
10	SPAGNA ROSALINDA	X	
	TOTALI	8	2

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Antonino Miceli e l'Ass.re Giovanni Contino;

Assiste i lavori del Consiglio il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Napoli.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali";

La proposta è redatta dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario e corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica/contabile compreso quello del revisore dei Conti;

Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione del punto, pone in votazione la proposta in esame;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali.

Esauriti gli argomenti il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,20



COMUNE DI VICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO PERSONALE

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario predispone la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che i Comuni, in applicazione dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;

Considerato che sussistono dei residui attivi relativi a tributi comunali non riscossi da anni, nonché di crediti di natura extratributaria;

Considerato che, anche in ragione dell'aggravarsi della crisi economica che investe il Paese, i contribuenti hanno maggiore difficoltà a rispettare le scadenze di pagamento, anche di tributi e canoni per i quali non risulti contestazione;

Ritenuto opportuno introdurre strumenti che possano agevolare il pagamento da parte dei contribuenti, evitando, ove possibile, di porre in essere complesse e costose procedure di riscossione coattiva;

Ritenuto, altresì, opportuno, nelle more della riforma della riscossione locale in attuazione dei principi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) della legge 11 marzo 2014, n. 23, introdurre lo strumento della dilazione di pagamento delle somme dovute dai contribuenti al Comune di Vicari, disciplinando i criteri generali per la relativa applicazione, i presupposti per la concessione, i requisiti oggettivi cui ancorare l'accoglimento delle istanze, nonché l'importo minimo che ne giustifica la concessione, il numero e l'importo delle rate, la misura degli interessi moratori, le competenze, le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni contenute nelle istanze di rateizzazione;

Rilevato che il ricorso all'istituto in questione può essere richiesto, in via eccezionale, sia da persone fisiche che da persone giuridiche che documentino una oggettiva situazione di difficoltà economica;

Dato atto che alla rateizzazione potranno far ricorso i contribuenti che non impugnano gli atti di accertamento e liquidazione dei tributi o di entrate anche extratributarie;

Considerato che l'introduzione dei nuovi principi contabili rendono necessario la capacità di riscossione dell'Ente, diminuendo la presenza di residui attivi riportati annualmente nei consuntivi;

Dato atto che l'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;

Visto il parere della Corte dei Conti sez. Lombardia 103/2014 che testualmente recita: "in base alla disciplina contenuta nel Codice Civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento. Essa si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore. La compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria. La ratio dell'istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito. Come già evidenziato da questa Corte (cfr. Sez. Calabria, delib. n. 667/2011) gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che "essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite". In relazione alla possibilità di ammettere il ricorso in subiecta materia all'istituto della compensazione, altra Sezione di questa Corte (cfr. Sez, Basilicata, delib. n. 123/2013), ha avuto modo di ricordare come:

- già l'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevedeva, nei casi ammessi dalla legge, la cessione e la delegazione ai crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di contemporaneo credito;
- dalla circostanza che l'art. 1246 c.c. esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette al contrario di argomentare che "non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all'Ente locale";
- in concreto, dunque, "non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali".

Vista la bozza di regolamento costituita da n. 8 articoli che si propone allegata alla presente proposta di deliberazione

Visti gli art. 1241 e seguenti del Codice Civile Visti i D.Lgs.n. 507/93 e n. 446/1997; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali, composto da n. 8 articoli.

		- 9 ~~7	. 446J
Vicari	lì	4 %	

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

F.to Dott.ssa Anna Riscili



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SETTORE.- ECONOMICO-FINANZIARIO

Per la regolarità Tecnica (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)	si esprime parere - FAVOREVOLE				
Data	Il Responsabile del Settore F.to Dott.ssa Anna Riscili				
Per la regolarità Contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000) si esprime parere - FAVOREVOLE					
Data 0 000 000	Il Responsabile del Settore F.to Dott.ssa Anna Riscili				



COMUNE DI VICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

an arabican de April 19 per en 1900

ART. 1 Ambito di applicazione e soggetto responsabile

- 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti; il regolamento disciplina altresì le compensazioni tra somme spettanti al Comune di Vicari e debiti vantati nei suoi confronti.
- 2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:
 - avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.
- 3. Il soggetto competente all'applicazione del presente regolamento è il Responsabile del Settore Economico Finanziario

ART. 2 Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 100,00 o di euro 200,00 in caso di ditta individuale o società.

ART. 3 Contenuto, modalità e terminidi presentazione della domanda di rateizzazione

- 1. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice al Comune di Vicari Settore Economico Finanziario con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia fotostatica del documento di identità.
- 2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di pagamento indicato nell'avviso e non oltre il termine previsto per l'impugnazione dell'atto. Potranno essere presentate anche le richieste di rateizzazione di avvisi il cui termine di impugnazione sia già scaduto ma gli importi da rateizzare saranno ricalcolati alla data della richiesta di rateizzazione ed eventualmente sarà notificato un nuovo avviso.
- 3. Tale domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione;
 - c. estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito complessivo;
 - d. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 5;

e. indirizzo di posta elettronica certificata ove ne sia in possesso.

ART. 4 Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Entro 30 giorni dalla richiesta il responsabile dell'Area Economico finanziaria comunica al richiedentel'importo totale ammesso alla rateizzazione, il numero di rate, l'importo delle singole rate, le scadenze, il tasso d'interesse applicato e le modalità di pagamento.

2. Per le comunicazioni verrà utilizzata la posta elettronica certificata, il cui indirizzo deve essere indicato dall'utente nell'istanza. In mancanza di PEC i costi delle comunicazioni tramite raccomandata saranno pertanto a carico del richiedente.

3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 5 Modalità di rateizzazione

- 1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti per singolo documento di cui si chiede la rateizzazione. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.
- 2. É' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00.

- 4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva e sarà riscuotibile in una unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
- 5. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti moroso relativamente a rateizzazioni richieste in conformità al presente regolamento.
- 6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal beneficio, i pagamenti saranno imputati secondo i criteri di cui all'art.1193 del codice civile.

ART. 6 Interessi

1. La dilazione comporta l'applicazione di interessi. La misura degli interessi è stabilita nel limite di 1,00 punti percentuali in più rispetto al tasso degli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell'istanza.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 7 Compensazioni

- 1. E'ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili.
- 2. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.
- 3. I responsabili dei diversi settori e l'economo comunale, prima di procedere alla liquidazione delle spese verificano se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo, dopo averne dato comunicazione all'interessato, liquidano la spesa con determinazione dirigenziale effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta all'utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.

ART.8 Disposizioni finali e entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

COMUNE DI VICARI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Verbale n. 19 del 09/10/2018

Oggetto: Parere sulla proposta di modifica regolamento comunale sulle dilazioni di pagamento per le entrate comunali e la compensazione

L'anno 2018 giorno 09 del mese di ottobre, alle ore 19.00 il sottoscritto Dr. Nicola Impastato nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Vicari, con delibera n. 19 del 26/09/2017, presso il proprio studio In via Peppino Impastato, 28 in Montevago, ha acquisito la documentazione per il parere come in oggetto in data 03/10/2018.

Considerato che lo stesso risulta conferme alla normativa di riferimento.

IL REVISORE

Visto l'art. 52 del (D.Lgs 446/97) come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1 Visto la proposta di deliberazione
Visto il Testo Unico Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000 art. 239 c. 1 lettera b, punto 7;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere tecnico e contabile favorevole del responsabile di settore

ESPRIME

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione così come avanzata dal responsabile di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente Dott. Nicola Impastato

Firmato digitalmente da

NICOLA IMPASTATO

CN = IMPASTATO

NICOLA

C = IT

Prot. 20180006790

Del 10-10-2018

Tipo Posta A

Cat. 0 Cla. 0 Fas. 0

IL PRESIDENTE F.to Tramaglino Salvatore

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Fina Rosalinda IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

Per copia conforme all'originale Vicari lì,	Il Segretario Contunale Dott.ssa Rosanna Napoli
CERTIFICATO DI	PUBBLICAZIONE
la tenuta dell'Albo Pretorio CERT che copia della presente deliberazione ai sensi d	rifica ell'art. 11 L.R. 3/12/1991 n° 44 è stata pubblicat dal
Affissa all'albo Pretorio il vi res Defissa all'albo Pretorio il	IL MESSO COMUNALE

- DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORSO DEI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IL......
- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Rosanna Napoli